

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02529/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2529 del 2019, proposto da Francesco Giuri, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Albertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Luigina Peccarisi in Riano, via Dante Alighieri 59;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Donata Magrini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del 12.12.2018, notificata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche via PEC in pari data, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura di cui al bando n. 366.65 indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche medesimo in ossequio all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

- del bando n. 366.65 Area Strategica “Patrimonio Storico – Culturale”, ed in particolare dell'art. 2 del medesimo Bando n. 366.65, e della Circolare n. 18/2018 del 9.8.2018, ed in particolare del paragrafo 2, laddove prevedono, quale ulteriore requisito in possesso del candidato, quello di non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;

- nonchè, e nei limiti di interesse, della graduatoria pubblicata in data 17.12.2018 formatasi a seguito della procedura selettiva n. 366.65 e del successivo provvedimento del 21.12.2018 emesso dal CNR di scorrimento della graduatoria medesima;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario prescrivere l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria con le modalità che seguono:

- notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero resistente, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso principale in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a

mezzo PEC, apposita richiesta all'amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;
- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l'attestato rilasciato dall'amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell'attestato;

Ritenuto che entrambi i termini concessi siano a termini di decadenza, con conseguente improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)

1) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva;

2) fissa per la definizione, nel merito, del presente giudizio l'udienza di

smaltimento del 14 febbraio 2025

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente FF

Daria Valletta, Primo Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Achille Sinatra

IL SEGRETARIO